

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE

La Corte così composta:

dr.ssa Marina Loasses Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1405/2015 e vertente

TRA

Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

PARTE IMPUGNANTE

E

Holding di Ingegneria S.r.l. (già Holding di Ingegneria S.p.A.) ora Holding Ingegneria USA Corp., in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Anna Sorbelli del foro di Perugia, Alfredo Lucente e Matteo Bordoni del foro di Roma; con domicilio eletto in Roma, Via Dora 2 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Lucente



PARTE IMPUGNATA

OGGETTO : impugnazione lodo arbitrale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione tempestivamente notificato, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, ha impugnato il lodo sottoscritto in data 13 novembre 2014, con il quale il Collegio Arbitrale - designato in forza della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione del 15 luglio 1986, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione relativi ai siti 1) progetto sviluppo Matera, 2) Parco archeologico di Ostia, 3) Rocca di Spoleto, 4) Musei napoletani - aveva condannato il Ministero al pagamento, in favore della Holding di Ingegneria S.p.A., della somma di € 11.300.000.00, a parziale riconoscimento delle pretese avanzate con i quesiti 1 e 3; aveva dichiarato improcedibili le restanti domande fatte valere dalla Società con i quesiti 1, 2, 4, e 5 attesa l'intervenuta rinuncia; aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda riconvenzionale e delle eccezioni formulate dal Ministero in ragione dell'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza, nel merito, delle pretese attoree; aveva posto a carico delle parti nella misura del 50% le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Con la citata impugnazione, il Ministero ha chiesto che il lodo fosse dichiarato nullo e inefficace, con vittoria di spese.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Holding di Ingegneria S.r.l., già Holding di Ingegneria S.p.A. ora Holding Ingegneria USA Corp., in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, che ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto; in via incidentale condizionata, ha chiesto l'accoglimento della domanda arbitrale e la condanna del Ministero al pagamento della somma riconosciuta come dovuta nell'elaborato peritale, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96



c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia o in via equitativa; con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei Difensori antistatari.

La causa, istruita con produzione di documenti, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 23 dicembre 2020, tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera A, del D.L. 125/20, all'esito delle conclusioni che le parti hanno precisato in via telematica, riportandosi a quelle svolte nei rispettivi scritti difensivi, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.

Ai fini della decisione, va premesso che la Holding (in breve) ha attivato la clausola arbitrale, lamentando una serie di inadempimenti e chiedendo la condanna del Ministero al pagamento della somma complessiva di circa € 37.000.000,00, formulando sei quesiti in merito all'esecuzione della Convenzione.

Il Ministero si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €160.000,00 oltre accessori, asseritamente spettante all'Amministrazione in forza di un precedente titolo.

Nel corso del giudizio arbitrale e successivamente al deposito della Consulenza tecnica disposta dal Collegio, la Holding con nota del 7 agosto 2014 ha proposto di definire in via transattiva il procedimento mediante il pagamento, da parte del Ministero, del minor importo di € 11.500.000,00, oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrali e della C.T.U., con compensazione delle spese di lite.

A detta proposta ha fatto seguito la nota del 30 settembre 2014, con la quale il Direttore Generale della "Direzione per il paesaggio, le belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee" del Ministero - previa acquisizione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - ha incaricato la Dott.ssa Alessandra Franzone, direttrice del primo servizio della citata Direzione, di



presenziare all'udienza del 2 ottobre 2014 innanzi al Collegio Arbitrale e di formulare in quella sede la seguente proposta transattiva :

“Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per il Paesaggio le Belle Arti l'Architettura e l'Arte Contemporanee, considerato il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso con riferimento alla proposta transattiva formulata dalla HOLDING DI INGEGNERIA Spa (già BONIFICA Spa) con lettera prot. n° 1577/14 del 07 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'amministrazione di riconoscere, a saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 11.300.000,00 (Euro undicimilionitrecentomila/00), oltre al rimborso del 50% delle competenze arbitrali (ivi compresa la CTU), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda riconvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia ai vincolo di solidarietà ex art. 68 L.PF: si riconosce come dovuto detto importo di 11.300,000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della originaria domanda arbitrale, di cui € 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di € 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferiti al corrispettivo capitale di cui ai soli quesiti 1 e 3, nulla riconoscendo a fronte di ogni altra pretesa avanzata. Tale manifesta disponibilità dovrà considerarsi del tutto inesistente, inefficace, e comunque integralmente revocata, nel caso in cui la parte attrice non rinunci conseguentemente ad ogni altra pretesa fatta valere con ogni domanda arbitrale nel presente giudizio.”

All'udienza del 2 ottobre 2014 sono comparsi i Difensori delle parti, che si sono riportati ai propri scritti difensivi, e i rispettivi procuratori speciali.

Dal relativo verbale risulta che la dott.ssa Franzone ha formulato la proposta sopraindicata, conformemente all'incarico ricevuto, e che la parte attrice ne ha preso atto, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento



degli importi riconosciuti come dovuti e rinunciando alle ulteriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale.

Il Collegio, previa acquisizione della proposta transattiva formulata dalla Holding in data 7 agosto 2014 e della nota del 30 settembre 2014 a firma del Direttore Generale, ha reso la pronuncia impugnata in questa sede.

Con la prima censura il Ministero eccepisce l'incompetenza del Collegio arbitrale a decidere la controversia, assumendo di avere tempestivamente sollevato la relativa eccezione e di non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2 ottobre 2014.

La doglianza non è fondata.

Benché risulti dagli atti che l'Amministrazione, con atto notificato il 5 febbraio 2013, ha declinato la competenza arbitrale, il Collegio Arbitrale ha assunto la decisione impugnata in questa sede all'esito della trattativa intercorsa tra le parti e delle dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori speciali all'udienza del 2 ottobre 2014. In detta udienza, la dr.ssa Franzoni, per conto del Ministero e con l'assistenza dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla Holding, con il chiaro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari e processuali già sollevate.

Si legge nel relativo verbale che, su invito del Collegio, i Difensori delle parti *“illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle proprie domande e si riportano a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti”*.

Come è noto, la dr.ssa Franzoni aveva ricevuto l'incarico di formulare la proposta transattiva, poi recepita dal Collegio, cosicché appare evidente che il mero richiamo *“a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate”* - effettuato congiuntamente dai Difensori nella parte iniziale dell'udienza - rappresenta una mera clausola di stile.



Deve, quindi, ritenersi che il Ministero, concordando sostanzialmente con la volontà della controparte di addivenire a una definizione transattiva della vertenza, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale.

La seconda censura, con cui la parte impugnante lamenta che gli Arbitri avrebbero omesso di motivare in merito all'eccezione d'incompetenza, va del pari disattesa.

Detto profilo è stato, infatti, espressamente esaminato, tanto che si legge nel lodo che *“stante l'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attoree, il Collegio deve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19.9.2013 che nella seconda datata 6.11.2013, con conseguente sopravvenuta improcedibilità”*.

La terza doglianza afferisce alla natura della decisione assunta dal Collegio che, secondo l'impostazione difensiva del Ministero, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e non, invece, emettere una pronuncia di condanna.

Il lodo non si presta a detta censura.

Invero, le parti, pur dichiarandosi disposte a definire bonariamente la vertenza e precisando le condizioni, anche economiche, per addivenire a tale conclusione, non hanno mai sottoscritto alcun accordo in tal senso né stragiudizialmente né dinanzi agli arbitri.

Anzi la Holding , nel verbale dell' udienza del 2 ottobre 2014, ha dichiarato di aver preso atto della proposta del Ministero ed ha chiesto al collegio di emettere la sentenza di condanna al pagamento dell' importo riconosciuto dal Ministero come dovuto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa formulata nell' atto introduttivo. A detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcuna ulteriore dichiarazione da parte dell'odierna parte impugnante e gli Arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione.



Appare quindi fin troppo evidente che il Collegio non poteva che assumere una decisione di merito conformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, alla cui volontà si è del tutto uniformato anche in punto di regolamentazione delle spese.

A fronte di dette risultanze, la pronuncia del Collegio appare, dunque, corretta, anche perché la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che qualsivoglia questione fra le parti – compreso l' eventuale versamento della somma oggetto della proposta conciliativa – sia già stata risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria.

La quarta censura, con la quale il Ministero si duole dell'omessa motivazione in ordine al contenuto e all'efficacia delle dichiarazioni rese in udienza, non è fondata.

Innanzitutto, non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dr.ssa Franzone e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al Collegio che ha acquisito la nota del Direttore Generale e ne ha dato conto nella decisione della controversia.

A ciò va aggiunto che non vi era alcun motivo per cui gli Arbitri dovessero valutare la validità della delega conferita, atteso che nella summenzionata nota il Direttore Generale aveva conferito espressamente l'incarico nominativo alla funzionaria, che è poi comparsa di persona in udienza.

Anche il quinto ed il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l'analogia delle questioni trattate, devono essere disattesi.

Con essi il Ministero si duole della violazione del principio di concorrenza e ipotizza che l'accordo transattivo avrebbe consentito la realizzazione di una finalità elusiva, tendente alla distorsione dell'assetto concorrenziale all'interno del quale si era svolta la gara, cosicché l'Amministrazione non avrebbe in ogni caso potuto accettare o ratificare l'accordo recepito dal lodo.



Ora, sul merito della questione non può essere svolta alcuna censura in ordine all'operato del Collegio, che si è limitato a recepire le indicazioni delle parti in ordine alla fondatezza delle reciproche pretese.

Non può, del resto, imputarsi, come dedotto dal Ministero, alcuna responsabilità in capo al Collegio per non avere verificato se il Direttore Generale avesse o meno il potere di transigere la controversia e di effettuare il riconoscimento di debito.

Al riguardo, si sottolinea innanzitutto che la censura, per come proposta, appare del tutto generica, atteso che nell'atto di impugnazione la carenza di poteri viene meramente adombrata, senza alcuna puntuale presa di posizione su punto e in difetto di allegazioni in ordine al soggetto effettivo titolare di quel potere e all'assetto organizzativo interno del Ministero.

Va, poi, rilevato che la proposta formalizzata in udienza da parte del Ministero era stata preceduta da un parere dell'Avvocatura dello Stato che, nel prendere atto che il C.T.U. aveva quantificato in oltre € 17.000.000,00 l'importo spettante alla Holding, si era espressa nei seguenti termini: *“Risulta allo stato estremamente difficile contestare la debenza di somme a titolo di prezzo chiuso globale. Come noto questa difesa aveva sostenuto l'applicabilità alla fattispecie del metodo di calcolo che considera il cd. prezzo chiuso a scalare. L'accoglimento di tale linea difensiva avrebbe quale esito una condanna di gran lunga inferiore, ammontando in tal caso il compenso dovuto (secondo i calcoli dello stesso Consulente d'Ufficio) a poco meno € 4.000.000.00.*

Occorre tuttavia rilevare che la correttezza di tale metodo di calcolo risulta oggi definitivamente disattesa dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, come risulta da ultimo da Cass. civ., sez. I, 18-05-2012, n.7917.

La domanda di cui al primo quesito deve dunque ritenersi con ogni probabilità fondata; tuttavia, la richiesta attorea è stata ridotta dal CTU a circa la metà: la maggior parte dell'importo è costituita da interessi, la cui quantificazione appare in ogni caso non utilmente contestabile.....In conclusione, la somma che risulterebbe dovuta in base alla CTU ammonta,



come detto, ad €17.328.261, cui dovrebbero essere aggiunti ancora gli interessi maturati dopo la redazione della Consulenza e gli interessi anatocistici, da computarsi a far data dalla notifica dell'atto introduttivo, nonché - e attesa la almeno parziale certa soccombenza – una parte rilevante degli oneri derivanti dal funzionamento del collegio arbitrale (spese di consulenza incluse) e le spese di giudizio.

La somma al cui pagamento è ragionevole credere che codesta Amministrazione potrebbe essere condannata, nel caso in cui il giudizio avesse l'esito più favorevole possibile, va per contro indicata orientativamente in € 13.500.000,00 oltre ulteriori accessori come sopra precisato. Non è infatti prevedibile che possa essere accolta la tesi dell'applicabilità del cd. prezzo chiuso a scalare, mentre potrebbero trovare accoglimento - salva ovviamente l'alea insita in ogni giudizio - le difese proposte contro la domanda di danni da ritardo, e potrebbe essere accolta la riconvenzionale proposta..... Alla luce di quanto precede sembra pertanto alla Scrivente che in linea di diritto, e considerata l'alea insita in ogni giudizio, la conclusione di un accordo transattivo potrebbe apparire vantaggiosa e auspicabile, anche alla luce di quanto risulta in precedenza praticato in controversie analoghe.”

L'Avvocatura dello Stato, che - oltre a svolgere funzioni consultive - rappresenta *ex lege* il Ministero, era peraltro presente all'udienza in cui è stato effettuato il riconoscimento di debito (conformemente al citato parere) cosicché le censure svolte in questa sede non appaiono coerenti con il comportamento preprocessuale e processuale assunto dalla parte impugnante, che ha creato sia nella controparte che nel Collegio un ragionevole affidamento nella correttezza della procedura espletata.

L'impugnazione deve essere, quindi, respinta.

Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo e devono essere distratte in favore dei Difensori che si sono dichiarati antistatari.



La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1.- rigetta l'impugnazione;
- 2.- condanna la parte impugnante al pagamento delle spese di lite della presente fase, che liquida in complessivi € 13.500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%, con distrazione in favore dei Difensori antistatari;
- 3.- dichiara la parte impugnante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontate del contributo unificato rispettivamente dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dr.ssa Maria Grazia Serafin

Dr.ssa Marina Loasses



